



COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 27

Adunanza del **12.06.2026**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UNITA' PASTORALE DI AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO VIMERCATI PER GRESEST ESTIVO 2026.

L'anno duemilaventisei addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 11.00 in Pieranica con modalità in videoconferenza da luoghi diversi della sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Valter Giuseppe Raimondi la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Marzano.

Il Sindaco RAIMONDI Valter Giuseppe riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UNITA' PASTORALE DI AZZANO-PIERANICA-QUINTANO-TORLINO VIMERCATI PER GRETT ESTIVO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota pervenuta in data 12.06.2026 prot. n. 1652 con la quale Don Lorenzo Roncali, Parroco dell'Unità Pastorale di Azzano-Pieranica-Quintano-Torlino Vimercati ha richiesto un contributo economico per l'organizzazione delle attività estive "Grest" per l'anno 2026 che coinvolgerà le quattro parrocchie e si svolgerà presso i locali dell'oratorio di Pieranica dal 15 giugno al 10 luglio 2026;

TENUTO CONTO dell'importante funzione di aggregazione svolta dalla Parrocchia mediante l'organizzazione del GRETT che oltre alla valenza ludico-ricreativa è un importante momento educativo, d'umanità e di socializzazione per i ragazzi e si configura quale utile strumento di supporto alle famiglie;

CONSIDERATO che il contributo economico sarà utilizzato dall'Oratorio per far fronte alle spese necessarie alla realizzazione delle attività;

RICORDATO che:

- nell'ordinamento giuridico italiano, l'Oratorio" riveste un ruolo centrale: seppur non è un soggetto autonomo, in quanto costituisce una specifica attività della Parrocchia o di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, svolge, attività educative, culturali e formative in favore dei giovani, collocandosi in un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori e dando luogo ad una funzione sociale ed educativa per i giovani e con i giovani. Una funzione assolutamente meritoria e di innegabile pubblico interesse, in quanto rivolta alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di contribuire alla prevenzione del disagio sociale minorile e adolescenziale, condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla medesima in casi di condizioni minorili disagiate.
- La legge Regionale 23 novembre 2001 n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori", all'art. 1, comma 1, stabilisce che: *"La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedano spontaneamente"*.
- La successiva legge n. 206 del 1 agosto 2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo" all'art. 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che *"In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art.8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia"*.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere la sopracitata richiesta concedendo all'Unità Pastorale di Azzano-Pieranica-Quintano-Torlino Vimercati un contributo forfettario pari a € 300,00;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative educative culturali e del tempo libero, promosse anche da associazioni ed enti giuridicamente riconosciuti;

PRESO ATTO che la suindicata concessione non è interdetta dalle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 78, perché secondo un parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1705/2010 del 23.12.2010 – le forme di contribuzione all'associazionismo locale sono ammesse, quando il privato svolge un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, e cioè esercita una competenza dell'Ente Locale in maniera

alternativa rispetto al tradizionale modo di erogazione del servizio pubblico. Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9°, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) laddove si sia in presenza di “contributi”, cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso

dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati *“rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*. Quindi, non rientrano nel vigente divieto di sponsorizzazione le iniziative poste in essere anche da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni ad esso riconducibili. In definitiva, gli elementi, che differenziano i contributi dalle non consentite sponsorizzazioni sono: - la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente (nel caso di specie: la promozione e la tutela dei beni storico-artistici presenti); - l'organizzazione attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti (nel caso di specie: la Parrocchia). Inoltre, occorre considerare che il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali, che essi esprimono, e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni. Il principio sollecita la valorizzazione delle formazioni sociali esterne e determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini (sia singoli che riuniti in associazioni) non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma, nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In tal senso, si è già da tempo espresso il giudice contabile (Corte Conti, sez. controllo Liguria, n. 23/2013), il quale ha evidenziato che devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative danno luogo ad una forma di concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentando una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta, da parte dell'amministrazione, di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 annualità 2026;

ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse, e i contenuti delle stesse, che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di erogare, in favore dell'Unità Pastorale di Azzano-Pieranica-Quintano-Torlino Vimercati, nella persona del Parroco Don Lorenzo Roncali, il contributo di € 300,00.
3. Di precisare che il predetto contributo, sulla base di quanto illustrato in premessa, è finalizzato a favorire l'organizzazione delle attività estive “Grest” 2026 (che coinvolgerà le quattro parrocchie) e si svolgerà, presso i locali dell'Oratorio di Pieranica, dal 15 giugno al 10 luglio 2025.
4. Di dare atto che il Responsabile Area Finanziaria, procederà a tutti i necessari atti esecutivi, compreso l'impegno di spesa.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 24/07/2026

La suesposta deliberazione:

- ☒ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- ☒ è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- ☐ è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 24/07/2026

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D.Lgs.267/2000)

Delibera G.C. n. 27 del 12/06/2026

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 12/06/2026

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 12/06/2026

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe